

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1704 del 05/04/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: PR CARPENTERIA SRL ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE E PARTI ASS." SVOLTA IN COMUNE DI CADEO (PC), PASTORE SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1825 del 05/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno cinque APRILE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: PR CARPENTERIA SRL
ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE E PARTI ASS." SVOLTA IN COMUNE DI CADEO (PC), PASTORE SNC.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale det-amb n. 2233 del 15/05/2020 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta PR CARPENTERIA per l'attività di "fabbricazione di strutture metalliche e parti ass." svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Cadeo (PC), Via Pastore snc, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta PR CARPENTERIA SRLI (P.I. 00964900336), trasmessa dal SUAP del Comune di Cadeo e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 588 del 04/01/2022, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale det-amb n. 2233 del 15/05/2020 per l'attività di "fabbricazione di strutture metalliche e parti ass." svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Cadeo (PC), Via Pastore snc,, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n. 152/2006, (modifica sostanziale);
 - comunicazione/nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4/6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene l'impatto acustico (proseguimento senza modifica);
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 5452 del 14/01/2022;

Considerato che:

- con nota prot. n. 6512 del 17/01/2022 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale);
- con nota prot. n. 17134 del 02/02/2022 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 22835 dell'11/02/2022 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 25191 del 14/02/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 11 del 29/03/2022 Sinadoc 3448/2022) risulta che:

- l'AUA vigente (d.d. n. 2233 del 15/05/2020) prevede quanto segue:
 - relativamente all'emissione E1, l'impianto di aspirazione è strutturato e dimensionato per il funzionamento contemporaneo di max n.10 postazioni di saldatura. Per l'ottimizzazione logistica del reparto sono stati installati n.11 bracci aspiranti che in base alle esigenze produttive possono essere resi alternativamente operativi sempre limitatamente alle 10 utenze contemporanee;
 - dopo la saldatura è prevista la lavorazione di molatura per eliminazione grani e residui. Tale operazione potrebbe generare emissioni diffuse;
 - l'impianto generante l'emissione E3 rientra tra quelli ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 in quanto riconducibile alla categoria di cui alla lett. dd) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ("*dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW*"), pertanto non è soggetto ad autorizzazione;
 - l'installazione di un nuovo impianto per il taglio laser (emissione E5) ed una nuova cabina di verniciatura manuale (emissione E6);
 - i pezzi verniciati sono spostati dalla cabina di verniciatura al forno generante l'emissione E2 per la fase di essiccazione. I due impianti risultano posizionati in aree contigue, distando pochi metri l'una dall'altra;
 - tutte le fasi del ciclo di lavorazione della verniciatura sono effettuate all'interno della cabina di verniciatura (pretrattamento con solvente/diluyente lavaggio, applicazione primer, verniciatura e pulitura/lavaggio aerografi);
 - il consumo annuale di resine è pari a 600 kg; il consumo annuale di diluyente per lavaggio manuale ed operazioni di pulizia aerografi è pari a 100 kg, mentre il consumo di prodotti vernicianti e diluenti, compreso il prodotto per lavaggio, è pari a 1000 kg/anno per un input di COV pari a circa 614 kg/anno;
- la modifica di cui al presente procedimento consiste nel potenziamento del reparto produttivo taglio lamiera con inserimento di un nuovo impianto laser generante il punto di emissione E7;
- sono presenti macchine (tranciatura, piegatrici, punzonatrici, centro lavoro CNC, pressa, taglio freddo (seghetto)) con consumo di olio inferiore alla soglia di 500 Kg/anno rientranti tra gli impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 in quanto riconducibili alla categoria di cui alla lett. a) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 ("*Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno*"), pertanto non sono soggette ad autorizzazione;
- risultano presenti impianti termici civili ricadenti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e quindi non soggetti all'autorizzazione del titolo I della medesima parte quinta;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta,

autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 31485 del 24/02/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 110708 del 07/03/2022 (prot. Arpae n. 37922 del 08/03/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;
- nota prot. n. 4534 del 21/03/2022 (prot. Arpae n. 46312 del 21/03/2022) - Comune di Cadeo: parere favorevole relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizione;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della D.D. n. 2233 del 15/05/2020- a favore della ditta PR CARPENTERIA SRL (P.I. 00964900336), con sede legale a Milano (MI), Via Orti n. 1, per l'attività di "fabbricazione di strutture metalliche e parti ass." svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Cadeo (PC), Via Pastore snc, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione/nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4/6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SALDATURA A FILO

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	310	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-	

EMISSIONE N. E2 ESSICCAZIONE RESINA, ESSICCAZIONE VERNICI

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	9	h/g
Durata massima annua	310	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Prefiltri ad effetto
inerziale, filtri metallici,
filtri a tasche

EMISSIONE N. E3 CALDAIA A METANO P=162 kWt – emissione scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE N. E4 IMPIANTO TAGLIO LASER AUTOMATIZZATO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	280 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	5 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a cartucce tessuto/non tessuto

EMISSIONE N. E5 IMPIANTO TAGLIO LASER TUBO (ADIGE)

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	280 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	5 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	filtro a depolverizzazione (Donaldson)

EMISSIONE N. E6 CABINA DI VERNICIATURA

portata massima	22500 Nm ³ /h
Durata massima annua	280 g/a
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	filtro tessuto non tessuto (Ecome dia)

EMISSIONE N. E7 IMPIANTO TAGLIO LASER LAMIERA OPTIPLEX NEXUS 3015

Portata massima	3800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	280 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	5 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a cartucce

- devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse, l'attività di molatura eseguita a supporto della saldatura deve avvenire sotto aspirazione in postazione dedicata con impianto di portata sufficiente a garantire una velocità di cattura nel punto di emissione dell'inquinante compresa tra 2,5 – 10 m/sec;

- c) i camini di emissione E1, E2, E4, E5, E6 ed E7 devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- e) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013;
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
- f) per i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati;
- g) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- h) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i) I risultati analitici dei monitoraggi devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- j) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- k) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- l) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1, E4, E5 ed E7 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- m) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- n) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- o) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
 - p) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
 - q) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
 - r) l'attività di verniciatura, di asciugatura ed essiccazione dei prodotti vernicianti, di pretrattamento/lavaggio con solvente/diluyente, di pulitura/lavaggio degli aerografi e quella di essiccazione delle resine devono essere svolte negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano; fermo restando il rispetto dei limiti imposti per E2 ed E6, il gestore può non effettuare monitoraggi a tali emissioni;
 - s) lo spostamento dei prodotti verniciati dalla cabina generante E6 al forno di essiccazione generante E2, deve avvenire nel tempo strettamente necessario, al fine di contenere le emissioni diffuse di COV;
 - t) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti, comprensivo del prodotto per il pretrattamento/lavaggio e la pulitura/lavaggio degli aerografi, pari a 10 kg/giorno, per un input annuo massimo di COV pari a 620 kg/anno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto u);
 - u) le ore di funzionamento delle emissioni derivanti dagli impianti di verniciatura, asciugatura/essiccazione i consumi di prodotti vernicianti e diluenti (compresi quelli per il pretrattamento/lavaggio e la pulitura/lavaggio degli aerografi), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
 - v) i consumi di olio impiegati per le attività di lavorazione meccanica dei metalli non devono superare i 500 kg/anno per l'intero stabilimento; il gestore deve tenere a disposizione degli organi di controllo l'opportuna documentazione dimostrante il non superamento di detto consumo massimo e, conseguentemente, la riconducibilità degli impianti interessati alla lettera a) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 - w) entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere predisposta a una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante l'input annuo di COV ed una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo;
 - x) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dell'impianto di cui all'emissione E7 **non può superare 60 giorni;**
 - y) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dell'impianto di cui all'emissione E7 al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - z) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- aa) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad **almeno tre monitoraggi** di E7, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, effettuati in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. di fare salvo:

- che il gestore deve tenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- considerata la presenza di macchine utensili con possibile formazione di emissioni, diffuse di nebbie d'oli, che le modalità di utilizzo delle suddette macchine utensili, in relazione alle emissioni aero disperse, non dovranno comportare condizioni tali da modificare i normali parametri igienici dell'ambiente di lavoro; in particolare, nella valutazione dei rischi dovrà essere determinata la natura delle eventuali sostanze aerodisperse, considerato che la presenza di agenti cancerogeni e mutageni anche a livelli molto bassi, esclude il ricorso ai soli sistemi di protezione collettiva funzionanti con ricircolo dell'aria;
- quanto indicato dal Comune di Cadeo con nota n. 4534 del 21.3.2022, ossia che *“La canna fumaria, di cui al nuovo - punto di emissione E7, potrà essere realizzata previa presentazione di idoneo titolo abilitativo edilizio ed in conformità alla normativa di settore”*;

4. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

6. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cadeo per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Cadeo;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale

secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.